

**LODO ARBITRALE**  
**EMESSO DAL COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA**

[redacted] - Presidente

[redacted] - Arbitro

[redacted] - Arbitro

Nella controversia arbitrale insorta tra

[redacted] ese,  
rappresentata e difesa dall'Avv.  
Maria Severino

- parte ricorrente -

e

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

- parte resistente -

\*\*\*\*\*

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE**

Con contratto n. [redacted] 31.10.2018 la società agricola [redacted] conferiva incarico alla società [redacted] s.r.l. per l'espletamento dei servizi di assistenza al finanziamento Ismea in vista della realizzazione di un centro zootecnico. A tal fine l'incarico professionale contemplava una serie di attività, quali la raccolta delle informazioni e della documentazione necessaria per l'espletamento della pratica; l'impostazione tecnico-economica del progetto; l'assistenza nella predisposizione della documentazione della domanda di finanziamento da presentare; l'assistenza per l'ottenimento della delibera/comunicazione di concessione da parte degli enti preposti; l'assistenza alla negoziazione e la verifica di fattibilità del programma di investimenti; la cura dei rapporti con gli enti preposti quali ad esempio il MIPAAF e il sistema bancario; l'assistenza durante la fase di realizzazione dell'investimento; la progettazione per il rilascio dell'autorizzazione p.d.c. ai sensi del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001; l'ottenimento di tutte le autorizzazioni c/o tutti gli Enti preposti al fine del conseguimento del permesso di costruire; nonché la direzione dei lavori in fase di esecuzione. La società agricola [redacted] a r.l.s. si impegnavano a corrispondere alla firma del contratto la somma di € 5.000,00, oltre Iva e, all'ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione dell'impianto, la ulteriore somma di € 5.000,00, oltre Iva. Il contratto prevedeva, inoltre, che il committente avrebbe riconosciuto al prestatore d'opera un compenso determinato nella misura del 6%, oltre Iva, del finanziamento approvato e deliberato, da corrispondersi secondo le seguenti modalità: il 20%, oltre Iva, alla approvazione o alla delibera concessione del finanziamento agevolato e l'80%, oltre Iva, allo stato di avanzamento dei lavori proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori richiesti.

Secondo l'assunto della parte attrice, dopo che il legale rapp.te p.t. della società agricola [redacted], aveva comunicato, in data 12.11.2019, di essere stata ammessa al programma di finanziamento da parte del



Ministero per la realizzazione del centro zootecnico, oggetto di contratto, per un progetto avente un valore di € 8.000.000,00 come da Decreto del Mipaaf del 12.11.2019 al punto 20, la società [redacted] s.r.l. chiedeva il pagamento dei compensi pattuiti, oltre alle spese vive ammontanti ad € 9.597,90, per un ammontare complessivo pari a € 100.000,00, oltre Iva, e ciò in considerazione del fatto di aver procurato tutte le necessarie autorizzazioni a favore della committente per consentire l'approvazione del finanziamento e la realizzazione del centro zootecnico.

La società [redacted] r.l.s., però, non provvedeva a quanto richiesto e, dunque, con atto di diffida e costituzione in mora a firma dell'avv. Maria Severino la parte ricorrente chiedeva formalmente il pagamento dei compensi per la complessa attività svolta nella somma di € 122.000,00 comprensiva di Iva. Non essendo intervenuto alcun pagamento, la [redacted] s.r.l. notificava a mezzo pec, in data 12.7.2022, domanda di arbitrato con la quale, oltre a nominare il proprio arbitro, introduceva il presente procedimento arbitrale al fine di accertare e dichiarare il diritto al pagamento del saldo del compenso di € 122.000,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, e/o di altra maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, a favore di [redacted] s.r.l., avendo questa procurato alla società agricola [redacted] a r.l.s. la progettazione autorizzativa necessaria per la realizzazione di un centro zootecnico; nonché condannare la resistente società alla rifusione delle spese di lite da attribuirsi al proprio difensore per dichiarata antistatarietà e alla rifusione delle spese per il Collegio arbitrale.

La società resistente, invece, non provvedeva nei termini di legge a nominare, ai sensi dell'art. 810, comma 1, c.p.c., l'arbitro di propria spettanza, né provvedeva a redigere difesa alcuna. La ricorrente società, pertanto, depositava istanza al Presidente del Tribunale di Salerno affinché, in nome e per conto della [redacted] r.l.s., nominasse un "arbitro in danno". Con provvedimento del 4.10.2022 il Presidente del Tribunale di Salerno nominava l'Avv. [redacted] del Foro di Salerno, che accettava l'incarico in data 18.10.2022.

Successivamente, in ossequio alla clausola di cui all'art. 11, comma 2, contenuta nel contratto del 31.10.2018, gli arbitri di parte nominavano, in data 19.10.2022, il Prof. Avv. [redacted], quale terzo arbitro con funzioni di Presidente, il quale accettava l'incarico in data 20.10.2022. In data 21.10.2022 si costituiva, quindi, il Collegio Arbitrale nelle persone del Prof. Avv. [redacted] con funzioni di Presidente, dell'Avv. [redacted] quale arbitro di parte e del Prof. Avv. [redacted] quale arbitro di parte.

Il Collegio, così costituito, assegnava alle parti in causa un primo termine fino al 21.11.2022 per la presentazione delle prime memorie difensive e deposito di atti e documenti, con la precisazione dei quesiti e dei controquesiti e un secondo termine fino al 21.12.2022 per deposito di eventuali memorie e documenti in replica alle deduzioni avversarie, fissando l'udienza di discussione con la comparizione delle parti, e per l'esperimento del tentativo di conciliazione, per il giorno 11.1.2023, ore 16.30, presso la sede del Collegio Arbitrale.

In data 21.11.2022 la [redacted] s.r.l. depositava la memoria difensiva nel rispetto del primo termine concesso. In data 21.12.2022, la resistente si costituiva nel giudizio arbitrale dopo essere stato avviato il procedimento di liquidazione della stessa, tant'è che la memoria difensiva, depositata nel rispetto del secondo termine concesso, veniva redatta a nome della società agricola [redacted] a r.l.s. in liquidazione. Con tale atto difensivo la resistente chiedeva al Collegio arbitrale di voler

accertare e dichiarare che colpevolmente la [redacted] non avesse rilevato l'insussistenza delle condizioni e dei requisiti propedeutici all'ottenimento, in favore della [redacted] società agricola a r.l.s., del finanziamento con il quale era stato conferito l'incarico; e, per l'effetto, dichiarare che tutta l'attività espletata dalla [redacted] s.r.l. fosse stata inutilmente prestata per esclusiva responsabilità della stessa; dichiarare, pertanto, che la [redacted] società agricola a r.l.s. nulla dovesse a titolo di compenso e/o per altro titolo alla [redacted] s.r.l.; rigettare, in ogni caso, la domanda formulata dalla [redacted] perché infondata in fatto e in diritto; nonché condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite.

In data 22.12.2022 l'Avv. Maria Severino presentava istanza con cui si chiedeva la concessione di un breve termine per replicare alla memoria presentata da [redacted] agricola a r.l.s. in liquidazione. In accoglimento della suddetta istanza il Collegio, con ordinanza del 9.1.2023, assegnava alla [redacted] s.r.l. un termine fino al 24.1.2023 per poter depositare memorie difensive di replica alle difese svolte dalla [redacted] società agricola a r.l.s. in liquidazione e, a quest'ultima, un termine fino all'8.2.2023 per poter depositare memorie di replica a quelle eventualmente svolte dalla [redacted] s.r.l. Il Collegio revocava, quindi, l'udienza già fissata per il giorno 11.1.2023, indicando, quale nuova udienza di discussione con la comparizione delle parti e per l'esperimento del tentativo di conciliazione, quella del giorno 10.2.2023 ore 16.00.

Nel rispetto del primo termine concesso, la società attrice depositava la sua seconda memoria difensiva chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al pagamento del saldo del compenso di € 122.000,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, e/o di altra maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, a favore di [redacted] s.r.l, avendo questa procurato alla [redacted] a.r.l. società in liquidazione la progettazione autorizzativa necessaria per la realizzazione di un centro zootecnico; accertare e dichiarare, previa se del caso dichiarazione di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c., la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale [redacted] società in liquidazione, oltre l'obbligo del risarcimento del danno e, per l'effetto, condannarla al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € 122.000,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, e/o di altra maggiore o minore somma, ritenuta di Giustizia; condannare la resistente società alla rifusione delle spese di lite da attribuirsi al difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario e alla rifusione delle spese per il Collegio arbitrale.

D'altra parte, nel rispetto del secondo termine concesso, la resistente depositava la sua seconda memoria difensiva con cui chiedeva di accogliere le conclusioni già in precedenza rassegnate con la prima memoria.

All'udienza del 10.2.2023 era presente, nell'interesse della [redacted] s.r.l., l'Ing. [redacted] in qualità di legale rappresentante di quest'ultima, e l'Avv. Maria Severino, quale difensore costituito, la quale, nel riportarsi al proprio libello introduttivo, nonché alle successive memorie difensive, unitamente alla documentazione offerta in produzione, contestava tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte nelle proprie memorie e chiedeva di trattenere la causa in decisione.

Il Collegio Arbitrale, preso atto che nessuno era comparso nell'interesse della [redacted] società agricola a r.l., in liquidazione, dichiarava impossibile procedere al tentativo di conciliazione e tratteneva la causa in decisione.

#### MOTIVI DEL LODO

In via preliminare occorre considerare che l'atto introduttivo del presente giudizio arbitrale, notificato a mezzo pec in data 12.7.2022, è stato rivolto nei confronti della [redacted] società agricola a r.l.s., la quale, tuttavia, risulta, dalla visura camerale depositata in atti, essere stata messa in stato di liquidazione volontaria con atto del 22.11.2022, iscritto il 13.12.2022. Con successiva memoria difensiva del 21.12.2022, tuttavia, la resistente si è costituita nel giudizio arbitrale in persona del legale rappresentante della [redacted] società agricola a r.l.s. in liquidazione. Ebbene, deve prendersi atto che tale circostanza non sia in grado di incidere negativamente sull'integrità del contraddittorio costituito tra le parti. In effetti, nel caso di specie, a costituirsi in giudizio è stata direttamente la [redacted] società agricola a r.l.s. in liquidazione e non già la società originariamente convenuta, citata quando ancora non era stata posta in stato di liquidazione. Il contraddittorio originariamente instauratosi nei confronti [redacted] società agricola a r.l.s. è, dunque, fisiologicamente proseguito nei confronti della stessa società messa in stato di liquidazione per un'autonoma decisione della stessa resistente senza, quindi, creare alcun tipo di danno a quest'ultima.

Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di parte attrice circa l'irritualità della memoria con la quale la [redacted] a r.l.s. in liquidazione si è costituita nel presente procedimento arbitrale. Come correttamente rilevato dalla difesa della resistente, infatti, nel procedimento arbitrale non vi è un termine di decadenza per la costituzione.

Ancora in via preliminare va accolta l'eccezione della resistente secondo cui è inammissibile l'integrazione della domanda proposta dalla [redacted] con la seconda memoria difensiva in quanto tardiva. Come correttamente osserva la difesa di parte resistente, infatti, i quesiti dovevano essere proposti e precisati entro il 21.11.2022, mentre l'ulteriore termine concesso dal Collegio su istanza di parte attrice avrebbe dovuto unicamente consentire a quest'ultima di replicare alle difese svolte dalla controparte.

Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. In particolare, la società resistente eccepisce di non aver potuto beneficiare dell'attività posta in essere dal prestatore d'opera che, oltre a quelle effettivamente svolte, avrebbe dovuto, altresì, valutare la sussistenza delle condizioni per accedere al finanziamento necessario per realizzare l'opera. La [redacted] società agricola a r.l.s. in liquidazione, in particolare, lamenta che, sebbene l'[redacted] s.r.l. avesse assunto tale obbligo, essa nulla avrebbe rilevato e segnalato alla committente in merito alla non finanziabilità dell'opera per insussistenza dei requisiti della propria cliente. Infatti, secondo l'assunto di parte resistente, sarebbe stato preciso obbligo del prestatore d'opera quello di raccogliere le informazioni necessarie per l'espletamento della pratica e, in particolare, di valutare la sussistenza o meno in capo al committente dei requisiti prodromici necessari e obbligatori per accedere all'intervento agevolato, così come previsto dall'art. 8 di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.2.2018 serie generale n. 44. Secondo tale previsione, in particolare, per accedere al finanziamento sarebbero state necessarie garanzie che dovevano assistere il finanziamento agevolato, quali l'iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi e, in aggiunta all'ipoteca, la prestazione di fidejussione bancaria sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

Coglie nel segno, tuttavia, l'obiezione di parte attrice secondo cui l'assunta impossibilità di conseguire il finanziamento da parte della committente non corrisponde

ad una impossibilità oggettiva, bensì ad una precisa scelta della resistente di non procurare le garanzie necessarie a ottenere il finanziamento che, come detto, era stato già deliberato e autorizzato dal Ministero. In effetti, se è vero che la [redacted] società agricola a r.l.s. non avrebbe potuto indicare beni di sua proprietà su cui iscrivere ipoteca di primo grado, in quanto non ne possedeva alcuno, è altrettanto vero che la stessa ben avrebbe potuto indicare beni di terzi datori d'ipoteca e comunque procurarsi una fideiussione bancaria a garanzia del finanziamento.

Ne consegue che la decisione della società committente di sospendere l'incarico, solo dopo che il finanziamento fosse stato approvato e dopo che tutte le complesse attività preliminari per la sua concreta erogazione fossero state eseguite da parte del prestatore d'opera, è da considerarsi priva di giuridica giustificazione. Il rifiuto di corrispondere quanto pattuito in favore della [redacted] deve, pertanto, ritenersi immotivato. La pretesa di quest'ultima appare, dunque, fondata e la domanda proposta meritevole di accoglimento sia con riferimento all'*an debeatur* che al *quantum debeatur*. Relativamente a quest'ultimo profilo, in particolare, deve osservarsi che alcuna contestazione è stata mossa dalla difesa della [redacted] società agricola a r.l.s. in liquidazione, la quale si è limitata a contestare l'esistenza della pretesa creditoria ma non il suo ammontare.

L'Avv. [redacted], nominato arbitro di parte dal Presidente del Tribunale di Salerno con provvedimento del 4.10.2022, ritenendo di non condividere la decisione cui sono giunti gli altri componenti del Collegio, presenta la seguente dichiarazione di dissenso: *"Nel merito la domanda è infondata e non merita, pertanto, accoglimento. Nella specie, l'inadempimento vantato da parte ricorrente è riferibile al contratto di conferimento di incarico, stipulato tra le parti in data 31.10.2018, qualificabile come contratto d'opera intellettuale ex art 1229 cc. Gli elementi principali di questo contratto sono il carattere intellettuale della prestazione (che deve essere prevalente rispetto al lavoro materiale), la discrezionalità del prestatore d'opera nell'eseguire il suo incarico, e in generale l'obbligo al compimento dell'attività promessa. Ne consegue che, nella fattispecie, occorre indagare sulla effettiva volontà delle parti al momento della sottoscrizione del contratto, facendo ricorso alle regole di ermeneutica disposte dal legislatore, il quale all'art 1363 cc stabilisce che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. Sicché, nel contratto parte ricorrente si impegnava ad eseguire: A) la raccolta delle informazioni e della documentazione necessaria per l'espletamento della pratica; B) l'assistenza nella predisposizione della documentazione della domanda di finanziamento C) la cura dei rapporti con gli enti preposti quali ad esempio il MIPAAF e il sistema bancario e D) l'impostazione tecnico-economica del progetto. In buona sostanza, il committente incaricava la [redacted] non solo di svolgere, stricto sensu, le attività per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste per la realizzazione del Progetto, ma la incaricava, altresì, di occuparsi, in via preliminare, della fattibilità del progetto, attraverso 1- la raccolta delle informazioni e della documentazione, nonché attraverso 2- la predisposizione della documentazione e 3-la cura dei rapporti con gli Enti, tra cui il sistema bancario, con evidente necessità di una impostazione tecnico-economica del progetto. Al punto 2 del predetto contratto, dopo che sono state ben individuate le prestazioni a carico del ricorrente, è previsto che il prestatore d'opera presti la propria opera in piena autonomia gestionale, organizzativa ed operativa, salvo il necessario coordinamento con il committente. Ne consegue che parte ricorrente, seppure in piena autonomia gestionale ed organizzativa, avrebbe dovuto in fase*



preliminare, in una logica di coordinamento, verificare la sussistenza o meno dei requisiti ritenuti necessari per accedere al finanziamento, come espressamente indicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2018 serie generale n. 44, di modo che, in caso di insussistenza dei predetti requisiti, avrebbe dovuto interrompere la pratica, in quanto l'art. 8 della predetta Gazzetta contempla espressamente specifiche ed obbligatorie garanzie, di cui doveva essere messa a conoscenza la società committente, preliminarmente, al fine di valutare essa stessa la propria capacità di investimento patrimoniale. In particolare, la società resistente, [redacted] società agricola a r.l.s. in liquidazione, lamentava che, sebbene la [redacted] avesse ottenuto tutte le concessioni per la realizzazione del centro zootecnico ed essere stata ammessa al programma di finanziamento da parte del Ministero, non avrebbe però segnalato alla committente la presenza, ab origine, di elementi ostativi alla finanziabilità dell'opera. Infatti, secondo l'assunto di parte resistente sarebbe stato preciso obbligo del prestatore d'opera raccogliere le informazioni necessarie per l'espletamento della pratica e, in particolare, valutare la sussistenza o meno, in capo al committente, dei requisiti prodromici necessari ed obbligatori per accedere all'intervento agevolato, così come previsto dal predetto art. 8. Secondo tale previsione, per accedere al finanziamento sarebbero state necessarie garanzie che dovevano assistere il finanziamento agevolato, quali l'iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi e, in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso. Secondo l'obiezione di parte attrice, l'assunta impossibilità di conseguire il finanziamento da parte della committente non corrisponde ad una impossibilità oggettiva, bensì ad una precisa scelta della resistente di non procurare le garanzie necessarie a ottenere il finanziamento che, come detto, era stato già deliberato e autorizzato dal Ministero. Secondo tale assunto, se è vero che la [redacted] società agricola a r.l.s. non avrebbe potuto indicare beni di sua proprietà su cui iscrivere ipoteca di primo grado, in quanto non ne possedeva alcuno, è altrettanto vero che la stessa ben avrebbe potuto indicare beni di terzi datori d'ipoteca e comunque procurarsi una fideiussione bancaria a garanzia del finanziamento. In buona sostanza il contratto è viziato nella sua genesi e tale da non consentire un concreto ed efficiente rapporto sinallagmatico tra le parti; ne risulta viziato il consenso e, quindi, l'accordo, nonché la causa. Le motivazioni articolate inducono, pertanto, a dissentire totalmente dall'interpretazione riportata nel lodo”.

Alla luce di quanto precede, il Collegio Arbitrale, a maggioranza, valutati gli atti e la documentazione prodotta accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto condanna la [redacted] società agricola a r.l.s. in liquidazione al pagamento, in favore della [redacted] s.r.l., del saldo del compenso di € 122.000,00, oltre interessi moratori dal dovuto fino al saldo.

Condanna, altresì, la convenuta [redacted] società agricola a r.l.s. in liquidazione al pagamento, in favore della società attrice, delle spese legali relative al presente procedimento arbitrale che si liquidano in € 7.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.

In ragione del sostanziale accoglimento della domanda svolta dalla [redacted] s.r.l., il Collegio dispone, in virtù del principio della soccombenza, che le spese di funzionamento del presente procedimento arbitrale e l'onorario del Collegio Arbitrale, che si liquidano come da separata ordinanza che si allega al presente Lodo, siano poste

interamente a carico della convenuta [redacted] società agricola a r.l.s., in liquidazione, con vincolo di solidarietà con la parte attrice.

Il presente lodo viene redatto in tre originali e viene sottoscritto dai componenti del Collegio Arbitrale presso la sede dell'arbitrato in Pellezzano alla Via Filanda, n. 3.

Così deciso in Pellezzano, 15 marzo 2023

Prof. [redacted] o

[redacted]

Avv. [redacted]

[redacted]

[Handwritten signature]

Prof. [redacted] o

[redacted]

[Handwritten signature]